SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA -

(N. 1144)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1978 (V. Stampato n. 2049)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BONIFACIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis. — Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive »;

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (Giudici popolari della sessione). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello sta-

bilito per la estrazione, affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sè in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi »;

All'articolo 4, il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti ».

Art. 2.

Il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali per le corti di assise e per le corti di assise d'appello, stabilito dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, e successive varianti, è triplicato.

L'aumento sarà attuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Di esso non si terrà conto per i giudizi per i quali sono già convocate le corti di assise e le corti di assise di appello.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dai seguenti:

« Ai giudici popolari spetta una indennità di lire diecimila per ogni giorno nel quale esercitino le loro funzioni, ove tale luogo coincida con quello della loro residenza. Tale indennità è aumentata a lire quindicimila ove questa coincidenza non sussista.

Le indennità previste dal comma precedente sono aumentate, rispettivamente, a lire ventimila e a lire venticinquemila per i giudici popolari che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui esercitano le loro funzioni ».

Art. 4.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 14 febbraio 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare le norme sulle corti di assise;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

- « Art. 3. (Composizione delle corti di assise). La corte di assise è composta:
 - a) di un magistrato di appello che la presiede;
 - b) di un magistrato di tribunale:
 - c) di sei giudici popolari ».

Art. 2.

L'articolo 4 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

- « Art. 4. (Composizione delle corti di assise di appello). La corte di assise di appello è composta:
 - a) di un magistrato di cassazione che la presiede;
 - b) di un magistrato di appello;
 - c) di sei giudici popolari ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 2-bis.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive ».

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 3.

L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Art. 25. - (Giudici popolari della sessione). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

Dell'ordine di estrazione, è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.

Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sè in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari legittimamente impediti che ne abbiano fatta motivata richiesta, invita gli altri a trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi ».

Art. 4.

L'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (Formazione del collegio). — Nel giorno stabilito per la trattazione della prima causa della sessione, il presidente della corte di assise o della corte di assise di appello, in pubblica udienza, e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se è comparso, e dei difensori, fa l'appello nominale dei giudici popolari estratti a sorte e chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione, tanti dei presenti quanti ne occorrono per formare il collegio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico:

« Art. 25. - (Giudici popolari della sessione). — Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.

Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.

Identico.

Identico.

Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.

Identico ».

Art. 4.

Identico:

« Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

In caso di impedimento o se si accertano motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti, e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'articolo 26 ».

Art. 6.

L'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (Operazioni finali). — Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente ad una o più delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo è completato col chiamare i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui è avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo precedente.

Se il caso di cui al comma precedente si verifica per dibattimenti che si prevedono di lunga durata, anche in relazione ai giudici chiamati a prestare servizio in qualità di aggiunti, il presidente ha facoltà di chiamare, oltre a quelli necessari per costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci.

Delle operazioni compiute a norma del presente articolo e dei due articoli precedenti deve essere fatta menzione nel processo verbale ».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti.

Identico ».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 non si applicano quando, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si sia già proceduto all'estrazione dei giudici popolari della sessione. Restano fermi tutti gli effetti delle estrazioni già avvenute.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1978

LEONE

Andreotti — Bonifacio

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.